



**Garanzie e diritti del contribuente in caso di accessi,
ispezioni e verifiche fiscali**

O.D.C.E.C. Cremona 24 aprile 2015

Marco Valenti

DECALOGO delle VERIFICHE FISCALI A REGOLA D'ARTE

- 1) IDENTITA' E QUALIFICHE VERIFICATORI
- 2) AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO
- 3) FINALITA' E SCOPI DELL' ACCESSO
- 4) PRESENZA TITOLARE O SUO DELEGATO
- 5) ORARIO DI ACCESSO E VERIFICA
- 6) ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE
- 7) SPOSTAMENTO SEDE VERIFICA (EVENTUALE)
- 8) ESAME SISTEMATICO E FORMULAZIONE RILIEVI NEI P.V. GIORNALIERI
- 9) ESAME P.V.C. E FORMULAZIONE RILIEVI
- 10) INTERVENTO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE (EVENTUALE)

Garanzie durante la verifica (1)

- I verificatori che eseguono la verifica devono essere muniti di apposita autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'Ufficio da cui dipendono;
- In caso di accesso presso locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**;
- L'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato;
- L'accesso presso locali adibiti **esclusivamente ad abitazione** deve essere eseguito **previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica** e solo: (i) in caso di gravi indizi di violazione di norme fiscali e (ii) allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove di violazioni;

Garanzie durante la verifica (2)

- Il contribuente deve essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e del suo oggetto;
- Il contribuente può farsi assistere da un professionista;
- Il contribuente può chiedere che l'esame dei documenti venga svolto presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista prescelto;
- In caso di **perquisizioni personali** i verificatori devono essere muniti **dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**;
- I verificatori possono procedere all'**apertura coattiva** di pieghi sigillati, borse, casseforti, ripostigli e simili solo se dispongono di specifica **autorizzazione del Procuratore della Repubblica**;

Garanzie durante la verifica (3)

- Per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali il contribuente eccepisce il **segreto professionale**, ferma restando la norma ex art. 103 c.p.p., i verificatori devono disporre di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- I contribuenti **non sono tenuti** a fornire informazioni che sono già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisiti tramite Amministrazioni;
- Il contribuente ha diritto di avere copia del verbale giornaliero di accesso nel quale devono essere indicate (i) le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le relative risposte da esso fornite;

Garanzie durante la verifica (4)

- I documenti e le scritture possono essere sequestrati **soltanto (i)** se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale o (ii) in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale;
- I libri e registri **non possono** essere sequestrati;
- Il contribuente può rivolgersi al garante del contribuente per abusi da parte dei verificatori;
- La verifica non può avere una durata superiore ai 30 (15 per imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi) giorni lavorativi, prorogabili una sola volta esclusivamente nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio;

Garanzie durante la verifica (5)

- Il contribuente può comunicare, dopo il rilascio del PVC, entro 60 gg memorie con osservazioni e richieste.